

Schema di decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;

VISTO il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico»;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016»;

CONSIDERATO.....;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le verifiche di assoggettabilità a VIA e»;

1.2) al quattordicesimo periodo, dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «19»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*ter*.»;

b) all'articolo 25, comma 2-ter:

1) primo periodo, le parole da: «, mediante» a: «per l'anno 2023» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.»;

c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del presente decreto»;

2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500 mila euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 2

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione di interventi di gestione contingente, da parte dei comuni, di eventi imprevedibili che non danno luogo a una deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:

a) a crisi del ciclo dei rifiuti;

b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;

c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;

d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima;

b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

c) le procedure di erogazione, monitoraggio, rendicontazione;

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 3

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei Commissari di Governo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 3 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.».

ART. 4

(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-ter, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione;»;

b) dopo l'articolo 185-bis, è inserito il seguente:

«Articolo 185-ter (*Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali*) – 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. Il comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.»;

c) all'articolo 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione.».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le previsioni di cui all'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato stesso, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

- a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;
- b) rispettano le previsioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato stesso, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».

3. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «svolgimento delle operazioni R1» sono inserite le seguenti: «o all'utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) dopo le parole: «si considera vincolante» sono inserite le seguenti: «, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo,»;

3) le parole: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico» sono soppresse.»;

b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza, dall'Unione europea o da un Paese terzo, del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

- a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1.».

ART. 5

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 244:

1) al comma 3, le parole: «al comma 2 è comunque» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio»;

2) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.»;

c) all'Allegato 5 al Titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: «Agli interventi» sono inserite le seguenti: «di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi».

3. Per la realizzazione urgente delle attività di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è autorizzata una spesa di _____ euro per l'anno 2026 e di _____ euro per l'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a _____ euro per l'anno 2026 e di _____ euro per l'anno 2027, si provvede mediante [...]. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025.

5. Le relazioni trasmesse dal Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 entro il primo trimestre dell'anno 2027 e dell'anno 2028 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo ai sensi del secondo periodo del comma 4 del presente articolo. Qualora la relazione evidenzia che, alla data del 31 dicembre dell'anno di rispettivo stanziamento, le risorse di cui al comma 3 non risultano, in tutto o in parte, impegnate per le finalità di cui al medesimo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei

1° ottobre 2026

ministri, da adottare entro il 31 maggio dell'anno di trasmissione della relazione, è disposta la revoca delle corrispondenti somme, che sono conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

